

☐ **Mozione n. 93**

presentata in data 14 febbraio 2001

a iniziativa dei Consiglieri Silenzi, France-schetti, Mollaroli, Amati

“Soluzione del problema: massofisioterapista, massaggiatore, massaggiatore sportivo”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Atteso che nella Regione Marche, al pari di quanto avvenuto in Umbria, Piemonte e Lombardia, successivamente al primo gennaio 1996 si è proseguito nell'espletamento dei corsi di formazione del “Massofisioterapista”;

Rilevato che tale orientamento muove dal fondamentale presupposto che la soppressione della suddetta figura professionale non risulta suffragata da alcuna specifica norma di legge, atteso che, tale fattispecie non rientra tra quelle prese in considerazione dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che riguardano invece percorsi formativi diversi, riconducibili ai diplomi universitari;

Rilevato altresì che la qualifica di massofisioterapista era e resta requisito necessario e discriminante per l'ammissione alla frequenza del corso per massaggiatore sportivo (formazione prevista dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 12 agosto 1994, n. 33), non potendo essere sostituita da nessun'altra, nemmeno da quella del terapeuta della riabilitazione così come affermato dal Ministero della sanità con nota n. 500.6/AG.18/6/22/223 del 28 aprile 1995 in risposta ad uno specifico quesito posto dal servizio sanità con nota n. 1037/san.1/GP del 20 gennaio 1995;

Preso atto che un orientamento restrittivo mirante a considerare soppressa la più volte menzionata figura del massofisioterapista appare dunque mal conciliabile ove non addirittura in contrasto anche con altre disposizioni dello stesso Ministero della sanità (cfr. in particolare il decreto ministeriale 10 luglio 1998, laddove nella quinta premessa viene ribadito “...anche in considerazione del diverso livello formativo, che la nuova figura del fisioterapista non abbia assorbito la preesistente figura del massofisioterapista...” e viene successivamente affermato che “nelle strutture e servizi sanitari di riabilitazione, pubblici e privati, una figura professionale con formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista, possa soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività professionale di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista;

Rilevato che la presenza di una normativa nazionale obsoleta, confusa e mal coordinata, nonché alcuni recenti e discordanti pronunciamenti da parte della magistratura amministrativa costituiscono fattori che, anziché apportare soluzioni, complicano ulteriormente il quadro operativo connesso all'esercizio delle suddette professioni;

Preso atto che in attesa di una completa ed organica disciplina della materia, della quale ora più che mai si appalesa la necessità e rispetto alla quale il servizio sanità si è sempre dimostrato disponibile a collaborare, la Regione Marche si è da tempo attivata, di concerto con le altre Regioni interessate, per le necessarie iniziative finalizzate alla soluzione del problema;

Considerata infine la comprensibile preoccupazione dei soggetti che hanno frequentato con profitto il corso di cui trattasi, nonché la delicatezza della situazione, in ragione delle implicazioni che sotto molteplici aspetti alla stessa si riconnettono;

IMPEGNA

la Giunta regionale ad attivare, presso il Ministero della sanità nonché presso ogni altra competente sede istituzionale, tutte le iniziative necessarie per una sollecita e definitiva soluzione della questione, mediante l'adozione di una normativa a livello statale che, nel ridisciplinare i compiti e le funzioni della figura del massofisioterapista, eventualmente ridefinendo anche i relativi ordinamenti didattici, faccia la dovuta chiarezza sull'argomento senza che risultino peraltro sacrificati i diritti acquisiti da quanti abbiano nel frattempo conseguito detto attestato di qualifica.